



STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO - RVM
(EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO)

DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE	Art. 1	L'Associazione dei Comuni del Generoso (RVM) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Breggia.
SCOPI	Art. 2	La RVM ha per scopo di: <ul style="list-style-type: none">- favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale- elaborare delle linee direttive di sviluppo regionale in appoggio di enti pubblici e privati del comprensorio dell'associazione- promuovere o collaborare alla promozione di tutte le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione- creare un segno di riconoscimento dei prodotti della regione- applicare le normative emanate a sostegno e a favore delle zone periferiche- favorire la collaborazione e la progettualità con gli enti regionali, cantonali, federali e dell'area insubrica.
STRUMENTI	Art. 3	a) Per raggiungere in particolare gli scopi agro-silvo-pastorali e di gestione di ambienti naturali è costituita l'Azienda forestale regionale (AFOR), dotata di un regolamento proprio. La sede dell'AFOR è a Breggia. b) Inoltre la RVM può costituire o partecipare a enti, società o programmi che perseguono fini analoghi e sociali.
STATUTO E REGOLAMENTO	Art. 4	Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.
MEMBRI	Art. 5	Possono essere membri della RVM i seguenti comuni: Arogno, Breggia, Castel San Pietro e Rovio. Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e giuridiche che si occupano di problemi o svolgono attività d'interesse generale nell'ambito degli scopi sociali, a condizione che versino le quote di cui all'art. 23.
ADESIONE E DISDETTA	Art. 6	L'adesione del Comune alla RVM quale membro avviene mediante delibera del competente organo legislativo. La qualifica di membro sostenitore si acquisisce con l'accettazione da parte dell'Assemblea e con il versamento della quota di cui all'art. 23. Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RVM per la fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi.

ESCLUSIONE	Art. 7	Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può escludere dalla RVM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari e/o agiscono contro le sue delibere.
ORGANI	Art. 8	Sono organi della RVM: a) l'Assemblea b) il Consiglio direttivo c) la Commissione di revisione
a) ASSEMBLEA		
COMPOSIZIONE	Art. 9	L'Assemblea è composta da otto (8) delegati ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia e da quattro (4) delegati ciascuno per i comuni di Arogno e Rovio. I singoli membri propongono i rispettivi delegati, tenendo conto di un'equa rappresentanza degli ex-comuni aggregati. I singoli membri propongono un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.
CONVOCAZIONE	Art. 10	Vengono tenute annualmente due Assemblee ordinarie: una entro la fine del mese di maggio, destinata all'esame dei conti consuntivi, e l'altra entro la fine del mese di novembre, destinata all'esame del preventivo. In via eccezionale esse possono essere prorogate di un mese. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio direttivo. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo è tenuto a decidere sulle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea, entro un mese dalla presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai membri e ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande. L'eventuale riconvocazione può essere effettuata con una semplice comunicazione, anche tramite mezzi elettronici. La partecipazione è obbligatoria.
COMPETENZE	Art. 11	L'Assemblea è l'organo supremo della RVM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione. Essa è segnatamente competente per: a) approvare e modificare lo Statuto, b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente dello stesso, la Commissione di revisione e il supplente, c) approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo, d) approvare il preventivo e il contributo dei membri, e) approvare il consuntivo di spesa della RVM e darne scarico al Consiglio direttivo, f) approvare il preventivo e il consuntivo di spesa delle aziende regionali e darne scarico ai rispettivi organi g) approvare i crediti per gli investimenti h) approvare le linee direttive i) approvare la costituzione e la partecipazione a enti o società j) ammettere ed escludere un membro k) decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

DIRITTO DI VOTO	Art. 12	Ogni delegato partecipa all'Assemblea e ha diritto a un voto. I membri del Consiglio direttivo così come i membri sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
DELIBERE	Art. 13	L'Assemblea delibera validamente se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno la metà più uno dei delegati. In caso di quorum non raggiunto l'Assemblea sarà riconvocata entro 1 settimana e potrà validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Le modifiche dello Statuto e l'esclusione dei membri sono decise a maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati presenti. Le decisioni ed elezioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti. A parità di voti la trattanda è respinta. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o in forma segreta, se richiesto dall'Assemblea.
PRESIDENZA	Art. 14	L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio.
ORDINE DEL GIORNO	Art. 15	L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti all'ordine del giorno.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE	Art. 16	Il Consiglio direttivo è composto da dieci (10) consiglieri, compreso il Presidente, scelti fra i delegati con le seguenti ripartizioni: tre (3) consiglieri ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia e due (2) consiglieri ciascuno per i comuni di Arogno e Rovio. Ogni comune dovrà essere rappresentato da almeno un municipale. Il Consiglio direttivo si dota di un segretariato.
DURATA IN CARICA	Art. 17	Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica quattro anni; sono eletti entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali. I membri sono rieleggibili.
CONVOCAZIONE	Art. 18	Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il consiglio, se almeno 1/3 dei membri ne fanno richiesta scritta.
COMPETENZE	Art. 19	Il Consiglio direttivo a) rappresenta la RVM di fronte ai terzi b) cura le relazioni con le istituzioni c) nomina un Vicepresidente d) nomina il Segretario-animatore e i dipendenti e ne fissa le indennità; queste persone non fanno parte del direttivo e) esegue le decisioni dell'Assemblea f) amministra il patrimonio dell'associazione

- g) sottopone i preventivi e i contributi dovuti dai membri (art. 23) all'assemblea
- h) sottopone i consuntivi all'assemblea
- i) designa il revisore esterno (art. 22)
- j) elabora progetti con l'eventuale ausilio di esperti con i quali stipula i relativi contratti
- k) nomina al suo interno il presidente dell'AFOR
- l) nomina i suoi rappresentanti negli enti o società a cui partecipa nonché il comitato amministrativo dell'AFOR
- m) delibera spese non preventivate fino a un massimo di Fr. 10.000.00 per anno
- n) convoca l'Assemblea
- o) organizza un'efficace informazione nell'ambito della RVM.

DELIBERE Art. 20 Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

DIRITTO DI FIRMA Art. 21 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, del Vicepresidente o del Presidente AFOR e del Segretario-animatore.
Per quanto riguarda l'AFOR il/i capo/i azienda hanno diritto di firma collettiva a due con il Presidente, il Vicepresidente o il Presidente dell'AFOR e il Segretario-animatore.

c) COMMISSIONE DI REVISIONE

COMPOSIZIONE E COMPETENZE Art. 22 La Commissione di revisione è composta da tre membri e un supplente. È nominata dall'Assemblea nella seduta costitutiva e rimane in carica per il quadriennio. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente all'Assemblea.
La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.
La Commissione di revisione si avvale di un revisore esterno, designato ogni quadriennio dal Consiglio direttivo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

FINANZIAMENTO Art. 23 I contributi sono decisi dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
L'Associazione incassa dai comuni membri un contributo annuale sulla base degli abitanti residenti (secondo i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativo all'anno precedente) e dai membri sostenitori un contributo fisso annuale.
Per finanziare i propri progetti il Consiglio direttivo potrà fare capo a tutte le possibilità di finanziamento pubblico o privato disponibili.
La RVM copre le quote di adesione all'ERSMB dei comuni membri.

INDENNITÀ E DIARIE Art. 24 Ai membri del Consiglio direttivo e ai membri della Commissione di revisione spettano le seguenti indennità:
- Fr. 30.00 per seduta
- Fr. 50.00 per mezza giornata

- Fr. 100.00 giornata intera
 - Fr. 50.00 pernottamenti
 - indennizzo spostamento con auto proprio Fr. 0.50 al km, rispettivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato.
- Le stesse indennità spettano nel caso di incarichi speciali.

RESPONSABILITÀ	Art. 25	Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. (Cfr. CCS art. 75a)
SCIOGLIMENTO	Art. 26	Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, e necessita della maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati. I beni dell'associazione dovranno essere devoluti ai Comuni membri al momento dello scioglimento dell'Associazione, proporzionalmente al numero degli abitanti e al numero di anni di adesione alla RVM. In caso di aggregazione, il nuovo Comune ha diritto alla somma delle quote che sarebbe spettata ai singoli comuni, già soci attivi, che lo compongono.
LEGALITÀ	Art. 27	Per tutto quanto non è previsto nel presente, valgono le norme del Codice civile svizzero.
VALIDITÀ	Art. 28	Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea e dai legislativi Comunali, annulla e sostituisce ogni precedente statuto.

Morbio Superiore, Lattecaldo 13 dicembre 2012 / 24 novembre 2016

Modifiche 24.11.2016:

Art. 3 aggiunta programmi sociali

Art. 21: diritto di firma capoazienda AFOR

Art.22: revisore dei conti esterno

per la
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO - RVM

il presidente

Arch. Luca Cavadini

la segretaria-animatrice

Ing. Cristina Solari